

Tribunale Ordinario di Ancona

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Ancona

ASTE
GIUDIZIARIE.IT
N. 452 /2010 R.Es.

Il G.E.

Letta l'istanza depositata in data 21.3.2018 dall'Avv. Serrini Cesare;

Considerato il tempo trascorso tra l'ordinanza di delega (15.10.2014) senza che sia stata espletata alcuna attività di vendita;

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

PQM

Revoca il notaio delegato e ne dispone la sostituzione con la dott.ssa Rocchetti Federica.

Si comunichi.

Ancona li 23/03/2018

Il G.E.

Dr.ssa Giuliana Filippello

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

ASTE
GIUDIZIARIE.IT





TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ANCONA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Ordinanza di delega ex art. 591 - bis c.p.c.

N.452 /2010 Reg. Es.

Il Giudice dell'Esecuzione, Dr. Luca Zampetti
letti gli atti della procedura esecutiva n. 452 /2010 R.Es.

promossa da:

CASSA RURALE ED ARTIGIANA SAN GIUSEPPE- CRED.COOP.

Contro:

- sentiti gli interessati, che nulla hanno osservato in contrario;
 - visto l'articolo citato;
 - vista l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente;
- dispone la vendita dei beni sottoposti a pignoramento e a tal fine

d e l e g a

il compimento delle operazioni di vendita al notaio: RENATO BUCCI

d i s p o n e

che il notaio provveda:

- a) ad effettuare un nuovo controllo della proprietà dei beni pignorati, sulla base della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato da questo giudice ai sensi del 3° comma dell'art. 568, provvedendo, se del caso, ad acquisire agli atti il certificato di stato civile del debitore esecutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadano in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c.;



- l'avviso dovrà altresì contenere, oltre alla precisazione che gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno, risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui agli articoli 46 del citato T.U. e 40 della legge n. 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni;
- salvo il caso di insufficienza delle stesse notizie, tale da determinare le nullità di cui all'art. 46, primo comma del citato T.U. ovvero di cui all'art. 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985: in tale ipotesi, l'avviso ne farà menzione, con l'avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 46, quinto comma del citato T.U. e 40, sesto comma, della citata legge n. 47 del 1985.
- nell'avviso e nel relativo estratto si darà pure notizia, anche genericamente, dell'eventuale presenza sull'immobile oggetto d'asta di trascrizioni non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento;
- e dovrà infine specificarsi che tutte le attività, che, a norma degli artt. 576 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, dovranno essere effettuate dal notaio delegato presso il suo studio, ovvero nel luogo da lui indicato, e che ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso di lui.
- il notaio disporrà la pubblicità prescritta dall'art. 490 c.p.c., avvalendosi per la divulgazione dell'avviso sui mezzi di stampa interessata dei servizi offerti, alla tariffa accettata, a sua scelta, di quotidiani di informazione locale aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, su quotidiani di informazione nazionali o multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti alla ROC e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggiore diffusione nella zona ovvero mediante manifesti murali o altre forme ritenute opportune. A tal fine il creditore procedente verserà al notaio delegato, entro il termine di giorni 60 dalla data odierna, l'importo forfettario di €. 1.000,00 mediante versamento in conto corrente ovvero mediante assegno circolare non trasferibile e comunque previo contatto a cura dello stesso creditore procedente con l'Associazione Notarile



n) - a dare tempestivo avviso a questo giudice del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 del codice e 176 e 177 disp. att. c.p.c.;

o) - a fissare, nel caso di incanto deserto per mancanza di offerenti, ovvero di esito negativo dello stesso un nuovo incanto con le stesse modalità di cui sopra, fissando un prezzo inferiore di un quarto a quello precedente; analogamente, ma senza riduzione, provvederà nell'ipotesi di decadenza dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 587 c.p.c., non appena questo Ufficio gli avrà restituito il fascicolo, e nel caso in cui sia stato infruttuosamente esperito il subprocedimento di conversione;

p) - ad autorizzare:

l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, ai sensi dell'art. 508 c.p.c.;

- il versamento del prezzo nei limiti di quanto necessario per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti, ai sensi dell'art. 585 comma 2 c.p.c., nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario definitivo sia un creditore ipotecario o sia stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca a' termini del citato art. 508 c.p.c.,

- l'assegnazione dei beni pignorati sull'istanza di cui agli artt. 590 e 591 c.p.c. e nella forma di cui all'art. 507 c.p.c., previa fissazione agli altri creditori ed al debitore di un termine, non inferiore a quindici giorni, per far pervenire, presso il suo studio, le eventuali osservazioni;

- nel qual caso alla scadenza, il notaio fisserà il termine entro cui l'assegnatario dovrà versare, con le modalità già indicate, l'eventuale conguaglio;

- a predisporre, effettuato il versamento del prezzo ai sensi degli artt. 585 e 590 comma 3 c.p.c., il decreto di trasferimento, che sarà trasmesso a questo giudice unitamente al fascicolo; al decreto dovrà essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, avente validità di un anno dal rilascio, o in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il notaio avrà provveduto a richiedere;



materiale consegna (mediante A/C o bonifico, a seconda della richiesta) degli importi previsti nel progetto di riparto ai singoli destinatari previo deposito c/o l'ANESIM degli atti di quietanza.



Ancona 15/10/2014

Il Giudice dell'Esecuzione

Dr. Luca Zampetti

